

I dialoghi della transizione

Il ruolo dei consorzi nello sviluppo della circular economy

I valori cui si devono ispirare, le regole che devono applicare



ecopneus

Position paper

Il ruolo dei consorzi nello sviluppo della circular economy

I valori a cui si devono ispirare, le regole che devono applicare

A cura di:

Giovanni Corbetta

Direttore Generale ECOPNEUS

Agli albori della legislazione l'obiettivo della normativa rifiuti era quello di garantire la raccolta dei rifiuti (stato emergenziale). Oggi, eccetto qualche caso, la raccolta non è più un'emergenza, ma è invece solo una piccolissima parte della *value chain* del rifiuto, ossia del ciclo di vita del rifiuto.

Il focus attuale oggi si deve incentrare sul chiudere il cerchio, ovvero sulla circular economy.

Lo strumento per chiudere il cerchio della circular economy, nei diversi stream di rifiuti, sono i sistemi collettivi. Non esiste un unico modello di sistema collettivo. Il ruolo dei sistemi collettivi varia a seconda della tipologia di rifiuti e dal grado di maturità raggiunto dalla rispettiva filiera di gestione del rifiuto.

Quanto più maturo è un mercato, tanto più ridotto dovrebbe essere il ruolo dei sistemi collettivi, riducendosi, in applicazione del principio di sussidiarietà, alla funzione di supervisore o "longa manus" della P.A. di controllo e di implementazione di politiche di sviluppo dell'economia circolare. Quanto più rudimentale è invece lo stato di sviluppo, tanto più la gestione dello *stream* non può essere lasciata al libero mercato e in tal caso si richiede un maggiore ruolo del sistema collettivo, al fine di traghettare il rispettivo rifiuto dallo status di mero "problema" verso lo status di "risorsa".

Dall'esperienza di Ecopneus, proviamo a tracciare alcune riflessioni-base in merito al ruolo, centrale e fondamentale, che i sistemi collettivi potranno avere per il successo della circular economy nel nostro Paese.

Il nuovo ruolo del sistema collettivo

Il ruolo del sistema collettivo nella cornice della circular economy è articolato e complesso e deve andare ben oltre al garantire la sola raccolta del rifiuto. Il sistema collettivo va visto come facilitatore dell'intera filiera, dal rifiuto, fino al reimpiego dei materiali ottenuti dai rifiuti, vera conclusione della circolarità. Il sistema collettivo non deve essere tanto un soggetto concentrato sulla raccolta del rifiuto di pertinenza, quanto piuttosto un soggetto coordinatore di tutto il ciclo, concentrato soprattutto sulla gestione del rifiuto a valle della raccolta e dei processi di trattamento, riciclo e recupero.

Il fine, in un'ottica di economia circolare, deve essere quello di cercare il più possibile di risalire la gerarchia dei rifiuti e – in ultima analisi – reintrodurre la materia prima seconda, o il prodotto derivante dal riciclo, nel ciclo economico.

Di conseguenza, i sistemi collettivi devono contribuire a creare mercati a valle a tal fine effettuando ricerca e sviluppo, presupposti imprescindibili per aprire nuove metodologie di utilizzo. I sistemi collettivi devono creare i presupposti per l'End of Waste, la cessazione di qualifica di rifiuto, lo strumento principe per l'attuazione dell'economia circolare, creando i presupposti di ricerca, sviluppo e reimpiego affinché i materiali risultato di un riciclo o recupero di alta qualità possano nuovamente essere introdotti nel mercato ed essere in grado di competere con le materie prime vergini.

L'EoW costituisce non solo il "premio" per chi effettua il riciclo e il corretto recupero di rifiuti, ma anche il "biglietto d'ingresso" per introdurre i materiali riciclati nei cicli economici, in tal modo contribuendo a ridurre il consumo di nuove materie prime e, in alcuni casi, l'ammontare di rifiuti da destinare allo smaltimento.

Idealmente, i sistemi collettivi dovrebbero addirittura tendere verso l'attuazione dello "zero-rifiuto", o quantomeno della massima riduzione di rifiuti, motivo che illustra in modo molto chiaro come mai i soggetti attuatori della EPR hanno tendenzialmente un interesse opposto a quello degli operatori della filiera dei rifiuti, ragione per cui questi ultimi si ritiene non debbano partecipare, in termini di soggetti soci, ai soggetti collettivi, bensì solamente come fornitori di questi ultimi.

La responsabilità del produttore: perché è un cambio culturale che deve partire dal e finire col produttore

Negli scorsi anni, la gestione dei rifiuti è stata sempre più influenzata dal principio di derivazione comunitaria della responsabilità estesa del produttore del prodotto, intesa quale più efficace strategia di **protezione ambientale**.

La "responsabilità estesa del produttore del prodotto", introdotta di recente (art. 178-bis, D.lgs. 152/06 e s.m.i.) chiama in causa i soggetti che hanno materialmente prodotto i beni destinati a trasformarsi in rifiuti. La "responsabilità estesa del produttore del prodotto" estende le responsabilità del produttore di un *prodotto*, oltre che agli aspetti più tradizionali della commercializzazione (prestazione, rispetto norme tecniche, garanzia), anche al "fine vita" del proprio prodotto, ossia alla fase in cui lo stesso diventa un rifiuto.

L'obiettivo è responsabilizzare il soggetto che ha ideato e prodotto un bene fino al fine-vita di quel bene. Chi infatti meglio del produttore di un prodotto è in grado di prendere le decisioni più opportune (es. *ecodesign*, prevenzione rifiuto, ecc.) in quanto strettamente dipendenti dalle sue scelte e dagli investimenti relativi al prodotto? Di conseguenza, spettando al produttore del prodotto tali scelte, allo stesso sono anche attribuite le relative responsabilità. Di tale responsabilità sono la classica espressione i sistemi collettivi (consorzi, ecc.) per la gestione del rifiuto, ossia del "fine-vita" di un ex-prodotto.

È importante non incorrere nell'errore di confondere la "responsabilità estesa del produttore del prodotto" (art. 178-bis) con la "classica" responsabilità di chi produce il rifiuto e dei soggetti dediti al trattamento del rifiuto (art. 188) e non solo per il fatto che la stessa normativa comunitaria, come anche quella italiana "dedicano" alle due tipologie di responsabilità norme ben distinte. Il motivo è infatti ben più sostanziale. Gli interessi del produttore del prodotto e di chi gestisce un rifiuto sono divergenti: il produttore di un prodotto è interessato a limitare il flusso dei rifiuti, mentre il gestore di un rifiuto certamente

non trarrebbe vantaggio da una riduzione dei rifiuti, che costituiscono la sua "materia prima".

Nel dibattito quotidiano, tuttavia, si assiste spesso e volentieri a tentativi di confondere le suddette due tipologie di responsabilità. In altre parole si tende a confondere il ruolo dei produttori dei prodotti e il ruolo di chi gestisce materialmente il rifiuto (raccoglitori, riciclatori, ecc.). Tale confusione origina da un utilizzo non sempre appropriato della cd. "responsabilità condivisa".

In alcuni casi il termine "responsabilità condivisa" è utilizzato per affermare che tutti i soggetti della filiera di gestione del rifiuto sono in solido responsabili in caso di *mala gestio* di un rifiuto. In altri casi la "responsabilità condivisa" è invocata per giustificare la richiesta che i sistemi collettivi debbano concertarsi / coordinarsi con i soggetti dediti alla raccolta e trattamento del rifiuto. In altri casi ancora, vi è anche chi tenta di argomentare che la "responsabilità condivisa" giustificerebbe che ai sistemi collettivi (consorzi, ecc.), istituiti in forza della "responsabilità estesa del produttore *del prodotto*", abbiano anche diritto di partecipare, come soci, i raccoglitori, i riciclatori, ecc.

In verità, chi argomenta in tal senso, travisa il significato che la stessa legge attribuisce al concetto della "responsabilità condivisa" che, in sostanza, non giustifica *nessuna* delle citate tre opzioni.

La "responsabilità condivisa", esclusivamente riferibile al produttore del prodotto (e non anche al produttore del rifiuto), è da tenere ben distinta dalla "corresponsabilità" di tutti i soggetti *concretamente* implicati nel circuito della produzione e gestione del rifiuto: la nozione di "responsabilità condivisa" non richiede affatto la concertazione tra sistemi collettivi e i soggetti dediti alla raccolta e trattamento del rifiuto e tantomeno la "responsabilità condivisa" è in grado di giustificare che ai sistemi collettivi (consorzi, ecc.), istituiti in forza della "responsabilità estesa del produttore *del prodotto*", abbiano anche diritto di partecipare, come soci, raccoglitori o riciclatori.

È contrario ai principi della "responsabilità estesa del produttore" trasferire la stessa su soggetti *diversi* dai produttori dello specifico prodotto: l'attuazione è di esclusiva competenza del settore industriale che ha prodotto il prodotto, successivamente divenuto rifiuto.

Prevedere *ex lege* una responsabilità condivisa appare foriero di conflitti di interesse in quanto i gestori della filiera rifiuti hanno interessi opposti a quelli dei produttori. Per i gestori della filiera rifiuti i rifiuti costituiscono la "materia prima" per il funzionamento del proprio sistema, interesse tendenzialmente antagonista alla prevenzione della generazione del rifiuto. Inoltre, considerando che il sovrapprezzo per il finanziamento degli schemi di Extended Producer Responsibility (EPR) grava sul costo di acquisto, è evidente che gli operatori dei rifiuti hanno tendenzialmente un interesse opposto a quello dei produttori, per i quali il sovrapprezzo costituisce una componente che aumenta l'onere che il consumatore deve sopportare al momento dell'acquisto.

La presenza di operatori della filiera dei rifiuti nei sistemi collettivi e nei rispettivi meccanismi decisionali pone a rischio il raggiungimento di un livello ottimale di efficienza dei costi, che rappresenta un autentico interesse dello stesso produttore di un bene in quanto nessuno più del produttore ha interesse a ridurre il valore del contributo ambientale da chiedere ai propri clienti per la gestione del "fine-vita", essendo di fatto un incremento del prezzo senza lucro.

Anche sotto il profilo legale non vi è nessun motivo per richiedere che gli operatori della filiera dei rifiuti siano rappresentati nei sistemi collettivi. Infatti la EPR istituisce una responsabilità del produttore del prodotto, che non va confusa con la responsabilità del produttore del rifiuto o la responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione dello stesso.

Escludere il settore della gestione dei rifiuti dalla governance della EPR non rappresenta un rischio dato che i soggetti obbligati alla responsabilità estesa del produttore, ossia il settore produttivo, necessitano comunque, per adempiere ai propri obblighi, del settore della gestione dei rifiuti – il tutto però tenendo ben distinti i ruoli. Onde permettere che i sistemi collettivi si rapportino con gli attori della gestione dei rifiuti, la legislazione italiana ha previsto l'istituzione di tavoli permanenti aventi ruoli di analisi, consultivo e di coordinamento.

La responsabilità insita nella EPR presuppone insomma necessariamente l'effettiva possibilità per l'industria soggetta all'EPR di organizzare e controllare la gestione del fine-vita del prodotto. Spetta pertanto ai soggetti destinatari della EPR, e quindi al settore industriale, di creare – sotto il controllo della P.A. – sistemi idonei a garantire, coinvolgendo gli attori del mercato disponibili (gestori dei rifiuti), l'attuazione della gerarchia dei rifiuti, la gestione consona alla legislazione UE dell'end-of-life e di influire sui comportamenti dei consumatori. La EPR riguarda un segmento ben più ampio di quello che non può essere il segmento di competenza del singolo operatore del rifiuto. La EPR riguarda quantomeno l'intero segmento del fine-vita.

Il dibattito sui consorzi pluricodice

C'è una corrente di pensiero secondo la quale un sistema collettivo operante su più codici sarebbe più efficiente e quindi potrebbe necessitare di un contributo inferiore, a vantaggio del consumatore. Niente di più sbagliato!

Tale opzione annullerebbe il concetto di EPR in quanto la governance di un siffatto consorzio non sarebbe omogenea e focalizzata. Inoltre, l'efficienza non può che provenire dalle attività operative (raccolta, stoccaggio, trasporto), che sono effettuate da aziende di mercato, queste sì pluri-codici e selezionate tramite gare, proprio per individuare le *best in class*.

I consorzi, nelle loro attività di pianificazione, gestione, monitoraggio, tracciamento dei flussi non hanno possibilità di aggiungere efficienza se non conducendo gare per l'individuazione delle migliori aziende e mantenendo bassi i propri costi fissi (retribuzioni e benefit ai dipendenti, compensi agli Amministratori, costi della struttura e di sede, spese discrezionali) che non risentono assolutamente dei codici gestiti ma solo della impostazione generale del consorzio stesso.

Garantire la molteplicità dei sistemi collettivi non significa automaticamente che ognuno abbia il diritto di "occuparsi" anche di altre tipologie di rifiuto generate da prodotti diversi dai produttori che compongono lo stesso sistema. Al contrario, occorre limitare il raggio di azione di un sistema al rifiuto di pertinenza dei produttori che lo compongono. Ciò non solo per garantire il principio della EPR, ossia che ogni produttore è responsabile per l'organizzazione della gestione del proprio prodotto, ma anche per evitare distorsioni derivanti da fenomeni quali ad esempio il "cherry picking", ossia che i sistemi collettivi si "lancino" solo sui rifiuti più lucrativi. Tali comportamenti, oltre a non essere in linea con i principi EPR, sarebbero un rischio per il principio della molteplicità, in quanto potrebbero comportare il rischio che sistemi collettivi già affermati potrebbero espandere la propria

attività su altri rifiuti godendo del vantaggio organizzativo rispetto quelli di nuova costituzione. Si ritiene pertanto che i sistemi collettivi debbano operare su "monostream".

Competizione, fine di lucro, sistema collettivo come agente di sviluppo economico sostenibile

Nella misura in cui i rifiuti non sono più solo semplicemente un problema, ma in misura sempre maggiore anche una risorsa, è auspicabile che il settore dell'EPR metta in competizione più sistemi collettivi, così favorendo il libero mercato e la concorrenza. Tuttavia, affinché si tratti di una concorrenza leale, occorre che tali sistemi collettivi siano comunque essere controllati. In aggiunta, occorre che questi sistemi collettivi soddisfino determinati standard che devono essere tali da permettere la creazione di eccellenze ambientali ed economiche.

Appare anche opportuno delimitare il numero di sistemi collettivi ammessi al sistema. Infatti, la presenza di un alto numero di soggetti può essere un alto rischio per l'operatività dell'intero sistema EPR. Lo stesso dicasi in caso di sistemi monopolistici a meno che non si tratti di un mercato sufficientemente maturo in cui il sistema monopolistico, in applicazione del principio della sussidiarietà, svolge solo il ruolo di controllore ed organizzatore della filiera operativa di gestione del rifiuto, a sua volta organizzata secondo criteri di mercato.

La EPR è uno strumento di gestione ottimale di rifiuti e di politica per l'approvvigionamento di materie prime attraverso il reinserimento del materiale ricavato dal rifiuto nel ciclo economico (economia circolare). Al contrario, la EPR non dovrebbe essere utilizzata come strumento per generare profitti derivanti dalla gestione dei beni arrivati in fine vita, ossia dei rifiuti. Pertanto si dovrebbe valutare seriamente se i sistemi collettivi possano o meno fare profitto distribuendo utili oppure, come si ritiene, circoscrivere l'attività economica dei sistemi limitandola all'attività no-profit senza conseguire profitti diretti o indiretti.

Eventuali utili di gestione dovrebbero piuttosto essere reinvestiti in attività di ricerca e sviluppo oppure nella gestione di emergenze ambientali causate dai beni oggetto di gestione (es. abbandoni incontrollati di materassi, mobili, rifiuti edili ecc.).

I sistemi collettivi hanno un altro importante ruolo, che è quello di poter essere l'animatore e il promotore della qualità di una "filiera" industriale del riciclo che va visto sempre di più come un sistema industriale con obiettivi di investimenti, di produzione, di efficienza, di efficacia, di qualità, di servizio ai clienti a valle.

Il sistema collettivo passa così dall'essere solo protagonista di un settore della gestione rifiuti alla sfida di essere anche agente di sviluppo economico, un ruolo che si arricchisce di nuove responsabilità ma si pervade anche di maggior coinvolgimento, di più ampia condivisione, di interlocuzioni tecnologiche, di competenze di marketing, di finalità educative e formative.

Il monitoraggio e il controllo dei sistemi collettivi

Fuori da ogni dubbio la EPR non implica l'esercizio di poteri statali o parastatali, ragione in più per cui i sistemi collettivi devono sottostare ad adeguati meccanismi di controllo e monitoraggio. Considerato che la EPR riguarda una responsabilità diversa dal soggetto che nella lunga catena di gestione di un rifiuto si trova a gestire lo stesso in un segmento di tale filiera, tali controlli si devono distinguere rispetto agli strumenti di controllo 'ordinari', ossia agli strumenti fisiologicamente connessi all'attività di gestione dei rifiuti.

I sistemi collettivi devono sottostare a meccanismi di controllo da parte delle autorità nazionali al fine di evitare distorsioni di mercato. L'assenza di controlli rischia di "consolidare" prassi non ortodosse. In altri casi, l'assenza di sanzioni nei confronti di soggetti che operano borderline rischiano di far nascere la percezione che tali prassi, in quanto tollerate, siano ritenute legittime creando, pertanto, un esempio "negativo" che potrebbe essere seguito da altri operatori rischiando di convertire verso "prassi non ortodosse" anche coloro che non li hanno assunte in precedenza.

Il controllo deve essere effettivo e non solo "di facciata". Il controllo è elemento imprescindibile per evitare una concorrenza sleale. In assenza di controlli efficaci, peraltro richiesti dalla prossima Direttiva Rifiuti, cresce il mercato dell'illegale a discapito degli operatori che invece hanno scelto di agire nella legalità. Ed infatti, il ruolo che la proposta di modifica della direttiva rifiuti assegna alle autorità pubbliche è essenzialmente quello di "enforcing and monitoring the implementation of Epr".

In tale contesto è bene ricordare che l'articolo 29 del Collegato ambientale alla Legge di stabilità 2014, legge n. 221 del 28 dicembre 2015, attribuisce ora al MATTM funzioni di vigilanza e controllo in materia di EPR, proprio in linea con il dictat della proposta di revisione della direttiva rifiuti presentata dalla Commissione europea. L'attribuzione a "360 gradi" al MATTM delle funzioni di controllo e monitoraggio in tema di EPR, richiede che il ministero, in futuro, non potrà più limitarsi a verificare "a tavolino" la ricezione delle comunicazioni obbligatorie per legge, ma dovrà, al contrario, "scendere in campo" anche con il supporto degli organi di controllo per verificare che i sistemi collettivi e individuali istituiti in forza dell'EPR operino nel rispetto dei principi che caratterizzano la EPR.

In sintesi, all'attività esercitata intra moenia con gli strumenti di controllo "classici" già attribuiti al MATTM dovrebbe aggiungersi un nuovo filone di attività extra moenia che vede il MATTM esercitare concretamente l'attività di controllo e di verifica di tipo gestionale.

Tali attività di controllo dovranno anch'esse fare un ulteriore salto di qualità concentrandosi non tanto sulla verifica di piccole inadempienze di carattere formale (formulari, registrazioni), ma andando sul "grosso" e sradicando la concorrenza sleale, ostativa all'attuazione di un'economia circolare in Italia. Tale attività richiederà non solo l'impiego di ispettori "addestrati", ma anche l'impiego di personale dotato delle necessarie conoscenze di campo, ivi incluse quelle di carattere economico per effettuare audit sul rispetto dei principi, sul modello organizzativo e sui processi aziendali, inclusi gli economics.

E' appena il caso di ricordare che, in materia di gestione dei sistemi di EPR, non sempre il minor costo corrisponde alla migliore soluzione ambientale. L'autorità di controllo non dovrebbe apprezzare solamente l'ammontare del costo di gestione del sistema EPR, ma anche l'attività effettivamente svolta, tenendo altresì conto degli indicatori di performance ambientale, in modo tale da permettere anche al consumatore e ai soggetti obbligati ai sensi della EPR (produttori e catena a seguire) di indirizzare conseguentemente le proprie scelte nell'aderire, all'interno di un sistema EPR, ad un sistema collettivo piuttosto che ad un altro.

Il controllo e monitoraggio dei sistemi collettivi deve essere in ogni caso volto a monitorare il rispetto dei principi di azione da parte dei sistemi collettivi.

I principi d'azione per i sistemi collettivi.

In linea con quanto previsto dalla Direttiva Rifiuti, occorre istituire principi d'azione per gli SC. Tra questi si possono annoverare i seguenti:

- (i) indicatori di performance ambientale ed economica;
- (ii) rispetto di principi etici;
- (iii) assenza di conflitti di interesse;
- (iv) obbligo di rendicontazione;
- (v) evitare spill-over effects (fuga di informazioni commercialmente sensibili);
- (vi) trasparenza gestionale;
- (vii) non distorsione della concorrenza;
- (viii) copertura geografica nazionale;
- (ix) meccanismi idonei ad evitare il cherry-picking;
- (x) rispetto della gerarchia dei rifiuti;
- (xi) minima dotazione economico-finanziaria-strutturale;
- (xii) "full-service" (i.e. non solo raccolta, ma gestione dell'end of waste);
- (xiii) raggiungimento di una sufficiente "massa critica" in termini di soggetti partecipanti al sistema collettivo;
- (xiv) divieto di forme anche indirette di profitti o benefici sostitutivi;
- (xv) operatività con un livello ottimale di efficienza dei costi;
- (xvi) effettuazione di "procedure di selezione" degli operatori utilizzati per seguire le diverse fasi di gestione del rifiuto;
- (xvii) rendicontazione economica separata qualora un sistema collettivo operi in prima persona nella gestione di impianti;
- (xviii) revisori terzi;
- (xix) il prezzo del contributo ambientale deve essere commisurato / differenziato e riflettere il costo effettivo della futura gestione del prodotto una volta divenuto rifiuto.

Il ruolo del consumatore

Infine, va osservato che il consumatore è parte attiva della EPR per quanto riguarda la responsabilità finanziaria e di conferimento del rifiuto, ma è parte passiva dei benefici economici che ne derivano o ne potrebbero derivare. Se a ciò aggiungiamo che negli ultimi anni la tassa rifiuti è costantemente aumentata, è facile comprendere le perplessità espresse da consumatori e imprese sui sistemi di gestione.

E' necessario, dunque, e opportuno, rivedere le regole per prevedere nuovi modelli di responsabilità del produttore (EPR) ma anche istituire modelli di responsabilità del consumatore (ECR o Extended Consumer Responsibility) o addirittura della collettività. E' necessario coinvolgere i consumatori in maniera più attiva sulla gestione dei prodotti prima che questi diventino rifiuti, come ad esempio favorire il mercato del riuso o il conferimento dei prodotti a gestori privati in cambio di un contributo economico. Questo può e deve avvenire sia in forma singola che in forma aggregata.

In ogni caso c'è un concetto da ricordare sempre: è colui che paga ed è il beneficiario, il nostro "datore di lavoro", ovvero il referente cui si deve rispondere sul piano economico, gestionale e della legalità. Il Cittadino viene troppo spesso non tenuto in considerazione e tenuto a latere dell'architettura di governance. La priorità invece, è quella del "bene

comune": un obiettivo troppo spesso liquidato come parola al vento, che invece è l'unico vero traguardo da raggiungere.

L'etica è il binario su cui mantenersi per arrivare agli obiettivi e assolvere mandato e responsabilità ricevuti: è l'ago della bussola che senza zone d'ombra identifica la corretta strada da seguire; ben più della norma di legge. Troppo spesso il settore del riciclo è raccontato in "cronaca" come terra di frontiera in cui prevale l'illegalità e il traffico irregolare, distogliendo l'attenzione dal messaggio che si tratta di una sfida cruciale per la sostenibilità del Paese e la qualità della vita di tutti noi, possibile da vincere solo con grande rigore da parte di tutti.

La circular economy: una rivoluzione culturale, a cui serve una leadership

L'economia circolare coinvolge tutti, senza esclusioni: consumatori, cittadini, Istituzioni, aziende e richiede un grande cambiamento culturale (aspettative, priorità, criteri di scelta, abitudini). Pensiamo all'eco-design, al pay for use, alla disownership, al riutilizzo, al re-manufacturing!

Ingredienti indispensabili perché tale cambiamento culturale avvenga, sono: trasparenza, etica, impegno, professionalità, priorità all'interesse comune e di medio-lungo periodo, feedback e controlli. Sappiamo che purtroppo le caratteristiche della cultura italiana non sono molto favorevoli, privilegiando troppo spesso furbizia, difesa estrema del proprio interesse e del breve, scarsissima fiducia nelle Istituzioni, sindrome NIMBY, corruzione ed evasione fiscale.

Solo una forte volontà della classe politica e dirigente del Paese può avviare il perseguimento e sostenerlo almeno fino a quando i benefici visibili ne garantiranno un autosostentamento; ma ciò, già difficile di per sé da ottenere, non basta: deve esserci un forte "sistema di agenti del cambiamento" e un rafforzamento di una cultura del feedback e dei controlli regolari e frequenti, in assenza della quale la proposta di adottare un modello di economia circolare diventa una ambizione utopistica. Senza controlli regolari e professionali, infatti, anche gli incentivi perdono di efficacia.

Per garantire pienamente e in modo coerente l'attuazione delle direttive comunitarie, per assicurare elevati livelli di tutela dell'ambiente, per contribuire alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, per evitare fenomeni di distorsione della concorrenza e, primo fra tutti, per avviare questo enorme processo di cambiamento culturale, è necessario un confronto serrato e continuo con esperti e *stakeholder*.

Giovanni Corbetta,

laureato in ingegneria presso il Politecnico di Milano, ha iniziato la sua carriera in Pirelli, dove nell'arco di un trentennio ha ricoperto diversi ruoli di responsabilità. Oggi è direttore generale di Ecopneus, società senza scopo di lucro, costituita dai principali produttori e importatori di pneumatici, che si occupa di raccolta, trattamento e recupero dei Pneumatici Fuori Uso in Italia.

Ecopneus

garantisce il corretto recupero di mediamente circa 250.000 tonnellate di PFU all'anno, prelevate presso oltre 26.000 punti di generazione dei PFU in tutta Italia (gommisti, autofficine, sedi di flotte aziendali, etc.) e trasformate in gomma riciclata per campi da calcio e superfici sportive, isolanti acustici e anti vibranti per l'edilizia, asfalti "modificati", elementi dell'arredo urbano oppure in energia.

Solo nel 2017, grazie all'attività di Ecopneus, è stata evitata l'immissione in atmosfera di 364mila tonnellate di CO₂eq, pari alle emissioni di 220mila autovetture che percorrono 10.000 km in un anno; risparmiati materiali come il peso di 720 treni Frecciarossa; evitato il consumo di 1,6 milioni di m³ di acqua, come il consumo domestico di 6,8 milioni di italiani; mentre sono 142 i milioni di Euro risparmiati dall'Italia sull'importazione di materie prime. Concreti benefici possibili anche grazie al lavoro di una filiera qualificata, formata da circa 100 imprese su tutto il territorio nazionale che danno lavoro complessivamente a oltre 700 persone.